

AGEVOLAZIONI

I chiarimenti sulle modifiche al credito R&S

di Debora Reverberi

Con la [circolare Ade 8/E/2019](#) pubblicata il 10.04.2019 sono stati chiariti alcuni aspetti inerenti le modifiche apportate dall'[articolo 1, commi 70-72, L. 145/2018](#) (c.d. Legge di Bilancio 2019) alla disciplina del credito d'imposta R&S, introdotta dall'[articolo 3 D.L. 145/2013](#) convertito con modificazioni dalla L. 9/2014.

Le modifiche, introdotte nell'ambito di una complessiva "risistemazione" della normativa, lasciano inalterati i presupposti applicativi e la natura incrementale del costo agevolabile, riguardando prevalentemente i seguenti due aspetti:

- **gli oneri documentali** – certificazione contabile e relazione tecnica;
- **la modalità di calcolo dell'agevola**zione – aliquote differenziate per tipologia di spesa ammissibile e limite annuale del credito.

Per quanto concerne gli oneri documentali essi trovano applicazione già **per i crediti R&S maturati nel periodo d'imposta 2018**.

Le nuove modalità di calcolo e i limiti annuali invece entreranno in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (per la generalità delle imprese **dai crediti maturati nel 2019**).

Nella seguente tavola sinottica si riepilogano le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 integrate dai relativi chiarimenti della [circolare Ade 8/E/2019](#):

Decorrenza: credito maturato nel periodo d'imposta 2018		
Modifica agli oneri documentali	Legge di Bilancio 2019	Chiarimenti della circolare Ade 8/E/2019
Obbligo generalizzato di certificazione contabile	Estensione dell'obbligo di certificazione della documentazione contabile delle spese ammissibili a contabile non può essere tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione.	L'attività di certificazione a contabile non può essere dalla svolta, in analogia con le attività di revisione del bilancio, con criteri selettivi a campione.
Utilizzo del credito subordinato all'avvenuta certificazione	La compensazione del credito R&S deve avvenire subordinatamente all'avvenuta compensazione del credito è la data in cui viene adempiuto l'obbligo di	<i>La compensazione</i> del credito R&S deve <i>dies a quo</i> per la <i>avvenuta</i> compensazione del credito è la data in cui viene adempiuto l'obbligo di

contabile

Obbligo di relazione tecnica Previsione di una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati di ciascun progetto o sottoprogetto di R&S:

- in caso di **R&S interna** predisposta e sottoscritta dal responsabile R&S o dai responsabili di ciascun progetto o sotto progetto e controfirmata dal legale rappresentante, ai sensi del **D.P.R. 445/2000**;
- in caso di **R&S esterna** redatta e sottoscritta dal soggetto commissionario che esegue la R&S.

certificazione contabile, già a partire dal credito maturato nel 2018.

- la descrizione del progetto o sottoprogetto
- le incertezze scientifiche e tecnologiche non superabili con le conoscenze disponibili in base allo stato dell'arte del settore e al cui superamento è finalizzata la R&S,
- gli elementi di novità che caratterizzano il prodotto o processo,
- gli elementi che esprimono il grado di significatività dei miglioramenti.

Anche nel caso di **attività di R&S commissionata all'interno del gruppo** la relazione tecnica deve essere redatta dal commissionario.

Decorrenza: credito maturato nel periodo d'imposta 2019

Modifica alla Legge di Bilancio 2019
modalità di calcolo dell'agevolazione

Chiarimenti della circolare 8/E/2019

Tipologia di investimenti ammissibili

Misura del credito R&S

a) **Spese del personale dipendente titolare di un50 % rapporto di lavoro subordinato**, anche a tempo determinato, impiegato direttamente in attività di R&S

Seminario di specializzazione

PATENT BOX – EVOLUZIONE NORMATIVA E ASPETTI OPERATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)